



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttive UFSC

n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 (Stato: 1° gennaio 2011)

Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile

Rilevamento di persone

Le seguenti direttive sono emanate dall'Ufficio federale dello stato civile sulla base dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'Ordinanza sullo stato civile (OSC).

Indice

1. Principio di base	4
1.1 Condizione per la documentazione dell'evento	4
1.2 Rilevamento di una persona straniera nel registro dello stato civile	4
1.2.1 Competenza	4
1.2.2 Identità	5
1.2.3 Motivi del rilevamento	5
1.2.4 Principi di base	5
1.2.5 Esame	6
1.2.6 Dati di stato civile	7
1.3 Data dell'evento	8
1.4 Divieto di registrazioni multiple della stessa persona	8
2. Documentazione dei dati sullo stato civile	9
2.1 Principio della completezza dei dati dello stato civile	9
2.2 Margine di giudizio	9
2.3 Prova dei dati sullo stato civile	10
2.3.1 Trascrizione dal registro delle famiglie	10
2.3.2 Documentazione basata su documenti stranieri	11
2.3.3 Documentazione basata su documenti svizzeri	11
2.3.4 Divergenze nei documenti di base	12
2.4 Eventi di stato civile avvenuti prima del rilevamento	13
2.5 Eventi di stato civile avvenuti dopo il rilevamento	13
2.6 Relazioni giuridiche familiari della persona straniera rilevata	13
2.6.1 Matrimonio e unione domestica registrata	13
2.6.2 Figli	13
2.6.3 Genitori	14
3. Casi speciali	15
3.1 Generalità	15
3.2 Eventi di stato civile naturali	16
3.2.1 Nascita	16
3.2.2 Morte	17
3.3 Rapporto di filiazione paterno	17
3.3.1 Presunzione di paternità	18
3.3.2 Riconoscimento giudiziario o accertamento giudiziale della paternità	18
3.3.3 Riconoscimento presso l'ufficio dello stato civile	19
3.4 Adozione	20
3.5 Matrimonio e unione domestica registrata	20
3.6 Decisioni e atti stranieri sullo stato civile	21
4. Dati personali incompleti	22
4.1 Forza probatoria	22
4.2 Divulgazione	23
4.3 Elaborazione	23
4.4 Completamento	23
4.5 Aggiornamento	24

5. Disposizioni finali	24
5.1 Abrogazione delle direttive attuali	24
5.2 Entrata in vigore	24

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NOVITÀ
Tutta la direttiva	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 1.2	Nuovi capoversi 2 e 3 (spostamento dei testi precisati dai n. 2.4 e 2.5).
Numero 1.2.1	Precisazione del testo.
Numero 2.3.1	Precisazione del testo nei capoversi 1 e 4.
Numero 2.3.3	Precisazione del testo nel capoverso 2.
Numero 2.4	Nuovo testo in relazione al n. 1.2.
Numero 2.5	Nuovo testo in relazione al n. 1.2.

1. Principio di base

1.1 Condizione per la documentazione dell'evento

I dati personali possono essere elaborati nel sistema di documentazione Infostar soltanto se sono **disponibili nel sistema**¹. Si tratta di una condizione tecnica necessaria alla documentazione dell'evento. Inoltre i dati da inserire devono poter essere **attribuiti inequivocabilmente** alla persona in questione.

In mancanza di tale condizione, la persona straniera va registrata nel registro dello stato civile. In tale occasione **i dati sullo stato civile attuali** vanno documentati nell'operazione Persona².

La persona straniera che figurava finora nel registro delle famiglie va trasferita in quello informatizzato dello stato civile con gli **ultimi dati di stato civile riportati**³ nel registro.

1.2 Rilevamento di una persona straniera nel registro dello stato civile

La documentazione dei dati sullo stato civile (rilevamento) compete all'ufficio dello stato civile che deve documentare un evento o effettuare un atto amministrativo relativo alla persona straniera o a un membro di famiglia di quest'ultima. In circostanze particolari la registrazione può venire effettuata anche a titolo preventivo.

1.2.1 Competenza

Il **rilevamento** di una persona straniera nel registro dello stato civile non sottostà ad autorizzazione; tuttavia, in generale l'autorità di vigilanza può partecipare, in singoli casi, su richiesta dell'ufficio dello stato civile o se previsto dal diritto cantonale⁴.

Non è necessaria una decisione dell'autorità di vigilanza in merito al riconoscimento **degli eventi verificatisi prima del rilevamento**, poiché tale procedura consiste in una **questione pregiudiziale** relativa alla decisione sul rilevamento, a cui l'ufficio dello stato civile deve rispondere.

Se i dati della persona straniera erano finora rilevati in un registro delle famiglie, il **rilevamento retroattivo e l'aggiornamento** dei dati in vista della prima documentazione sostituiscono il rilevamento (n. 2.3.1).

¹ Art. 16 cpv. 4 OSC.

² Art. 15a cpv. 2 OSC.

³ Art. 93 cpv. 1 OSC; registrazione retroattiva.

⁴ Art. 16 cpv. 6 OSC.

1.2.2 Identità

Bisogna essere sicuri dell'identità della persona che si **presenta personalmente**⁵. Chiunque richieda un atto amministrativo ufficiale deve comprovare la sua identità.

Il controllo dell'identità in occasione della registrazione viene meno, se l'interessato non si presenta personalmente e se i dati di stato civile possono venire documentati senza la sua collaborazione.

1.2.3 Motivi del rilevamento

Se non si tratta di un trasferimento partendo da un registro delle famiglie, in conformità alle regole della documentazione, una **persona straniera** verrà rilevata nel registro di stato civile solo in presenza di **motivi validi**. Il rilevamento si giustifica, in particolare, nei seguenti casi:

- documentazione di un evento naturale⁶;
- ricezione di una dichiarazione⁷;
- esecuzione di una procedura⁸;
- documentazione di una sentenza del tribunale o di una decisione amministrativa in materia di stato civile⁹;
- documentazione di una decisione straniera riconosciuta dal diritto svizzero o documentazione successiva di un atto civile¹⁰, purché i dati concernenti un membro della famiglia svizzera o straniera siano disponibili nel registro dello stato civile (matrimonio, unione domestica, filiazione).

Se l'evento da documentare è avvenuto in precedenza, per la registrazione della persona straniera è determinante lo stato dei dati personali esattamente prima dell'evento (in base alla regola: x – 1).

1.2.4 Principi di base

Se la persona straniera figurava fino ad ora in un registro delle famiglie, i suoi dati sullo stato civile vanno trascritti nel registro dello stato civile conformemente alle regole per il **rilevamento retroattivo**. Se del caso, in vista della documentazione dell'evento (n. 2.3.1), i dati sullo stato civile trascritti vanno **aggiornati** in base ad ulteriori documenti.

Se i dati della persona straniera non figurano in alcun registro delle

⁵ Art. 16 cpv. 1 lett. b OSC.

⁶ Nascita e morte.

⁷ Riconoscimento di un figlio, uso del cognome originario.

⁸ Procedura preparatoria al matrimonio, procedura preparatoria alla registrazione dell'unione domestica, presentazione di una domanda per acquisire la cittadinanza svizzera.

⁹ Adozione, accertamento della filiazione, dichiarazione di scomparsa, cambiamento di sesso, cambiamento del cognome, naturalizzazione a condizione che la registrazione non sia già stata effettuata in occasione dell'avviamento della procedura.

¹⁰ Art. 32 cpv. 1 LDIP: matrimonio, unione domestica registrata, sorgere della filiazione.

famiglie, le informazioni per la documentazione dei dati sullo stato civile attuale vanno riprese dai rispettivi **documenti** (n. 2.3.2 e 2.3.3).

Se dopo adeguate ricerche l'acquisizione dei documenti per comprovare i dati attuali sullo stato civile si è rivelata impossibile, o non ragionevolmente esigibile, l'ufficio dello stato civile può, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, accettare una **dichiarazione**¹¹ concernente i dati non comprovati oppure non sufficientemente comprovati a condizione che questi siano **credibili e non controversi**. Tale dichiarazione costituisce, insieme ad altri documenti eventualmente disponibili, la base per la documentazione dei dati sullo stato civile attuale (registrazione).

Se i dati sono **controversi** è possibile procedere ad un **accertamento giudiziale** se l'istante fa valere un interesse personale degno di protezione. In questo caso l'**accertamento giudiziale**¹² dei dati sullo stato civile attuali è la base per la registrazione della persona in questione nel registro dello stato civile.

1.2.5 Esame

Va verificato in modo appropriato che i dati sullo stato civile comprovati siano corretti e **aggiornati**¹³. Chi presenta i propri documenti deve, in tale contesto, consegnare una dichiarazione personale che attesti la correttezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati (modulo 0.1.1)¹⁴.

Se vi sono dubbi fondati circa l'autenticità dei documenti presentati è necessaria una verifica prima di documentare i dati sullo stato civile. Le persone straniere sono tenute a collaborare¹⁵. I documenti per i quali esiste un dubbio fondato di falsificazione o di uso illegale vengono sequestrati e consegnati alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale¹⁶. Una verifica va intrapresa d'ufficio quando i dubbi di contraffazione o d'abuso si rivelano fondati. La Rappresentanza svizzera del Paese di provenienza del documento o quella del Paese d'origine della persona in questione possono venir sollecitate a collaborare¹⁷.

¹¹ Art. 41 CC.

¹² Art. 42 CC.

¹³ Art. 16 cpv. 1 lett. c OSC.

¹⁴ Art. 16a cpv. 1 lett. a OSC.

¹⁵ Art. 16 cpv. 5 OSC.

¹⁶ Art. 16 cpv. 7 OSC.

¹⁷ Art. 5 cpv. 1 lett. g OSC.

I dati personali di uno straniero devono venir documentati¹⁸, nel registro dello stato civile solo quando non sussistono dubbi che i dati sono veramente i suoi propri. Se vi sono dubbi circa l'identità della persona:

- perché non presenta nessun documento (passaporto, carta d'identità);
- perché si è presentata con diversi cognomi, oppure rilasciando informazioni non credibili;
- perché i dati personali poco chiari o insufficienti non permettono di identificarla in modo inequivocabile;
- perché i dati personali sono contraddittori (controversi) oppure
- perché esistono dubbi fondati che ella faccia un uso illecito dei documenti (utilizzi i dati relativi a un'altra persona),

occorre rifiutare il rilevamento nel registro dello stato civile fino a quando non verrà fatta definitiva chiarezza sui dati. Su richiesta della persona in questione va emanata una decisione impugnabile mediante ricorso.

È fatta salva la registrazione senza il controllo dell'identità in **casi speciali**, se questo modo di procedere è giustificato da interessi primordiali. Si può inoltre eccezionalmente rinunciare al rilevamento a condizione che non venga violato l'obbligo di documentazione.

1.2.6 Dati

In occasione del **rilevamento** di una persona straniera nel registro dello stato civile, secondo le prescrizioni vigenti, vanno documentati¹⁹, e precedentemente comprovati, i seguenti dati²⁰:

- cognome;
- cognome da nubile;
- nome;
- altri nomi;
- sesso;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- stato civile;
- data dell'ultima modifica dello stato civile;
- cittadinanza;
- stato di vita;
- data del decesso;
- luogo del decesso;

¹⁸ Art. 28 cpv. 1 OSC; documentazione dei dati dello stato civile.

¹⁹ Art. 8 lett. c n. 1-4; lett. d; lett. e n. 1 e 3; lett. f n. 1-2; lett. g n. 1 e 3; lett. j; lett. l n. 1-6; lett. m n. 1-6 e lett. n OSC.

²⁰ Elementi dei dati.

- cognome del padre;
- nome del padre;
- altri nomi del padre;
- cognome della madre;
- nomi della madre;
- altri cognomi della madre.

Se si tratta di un'**adozione semplice** conformemente al diritto straniero, vanno registrati anche i cognomi dei genitori adottivi. L'adozione semplice non influisce sui rapporti giuridici della filiazione. Se invece l'**adozione è completa**, non verranno più registrati i dati dei genitori naturali per far posto invece ai cognomi dei genitori adottivi perché, per legge, il rapporto di filiazione con i genitori naturali si estingue una volta effettuata l'adozione completa. Se l'adozione è quella del figlio del congiunto, il rapporto di filiazione con i genitori biologici rimane invece invariato.

Le persone straniere decedute vanno registrate nel registro dello stato civile soltanto in casi eccezionali motivati (p. es. in vista di un collegamento con membri della famiglia registrati come in vita).

1.3
Data dell'evento

In occasione della registrazione dei dati sullo stato civile (rilevamento), la data **dell'ultimo evento documentato all'estero o in Svizzera** prima della registrazione, concernente la persona straniera da inserire nel registro dello stato civile, va rilevata nel sistema di documentazione come prima **data dell'evento**.

1.4
Divieto di
registrazioni multiple
della stessa persona

In ogni singolo caso è indispensabile chiarire in modo esaustivo, aiutati dai vari criteri di ricerca che il sistema di documentazione mette a disposizione, se i dati della persona straniera sono già rilevati nel registro dello stato civile. Se i dati, completi o incompleti, vi figurano già, non è consentita una nuova documentazione della persona. I dati registrati sono vincolanti²¹ per ulteriori elaborazioni²².

Se risulta che la persona in questione è stata registrata più volte nel registro dello stato civile, vanno **immediatamente** avviati accertamenti in vista della modifica dei dati per l'aggiornamento della situazione.

²¹ Art. 15 cpv. 1 OSC.

²² Operazioni.

2. Documentazione dei dati sullo stato civile

2.1 Principio della completezza dei dati

L'ufficio dello stato civile è tenuto a documentare **tutti i dati completi** della persona in questione a condizione che gli stessi possano venire comprovati con un dispendio ragionevole di tempo. In tale contesto non è ammesso posticipare l'incarico o conferirlo a un altro ufficio dello stato civile²³.

Se in base a esperienza o a stime realistiche delle circostanze è improbabile, o escluso, che entro un termine ragionevole i dati sullo stato civile della persona in questione possano venire comprovati in modo completo e l'**urgenza** dell'evento di stato civile da documentare lo impone, va eccezionalmente accettata l'**incompletezza** dei dati. Compete all'ufficiale dello stato civile decidere se prevale l'urgenza della documentazione o l'esigenza della completezza dei dati (margine di giudizio: numero 2.2).

Tutti i dati di una persona straniera documentati, ma **almeno** quelli che seguono, vanno iscritti nel registro di stato civile²⁴:

- cognome
- nomi
- sesso
- anno di nascita (se la data di nascita non è nota)
- stato di vita

Se la persona in questione è coniugata o vive in un'unione domestica registrata, alla sua compagna o al suo compagno di vita le regole concernenti il rilevamento nel registro dello stato civile vengono applicate per analogia.

2.2 Margine di giudizio

In alcuni casi isolati non è sempre facile definire in quali **condizioni** e in che **misura** è possibile infrangere il principio di base della documentazione dei dati completi. L'ufficiale dello stato civile dispone di un **margine di giudizio (potere discrezionale)**. Tuttavia non è libero di agire secondo la sua volontà o arbitrariamente. Deve invece decidere secondo le **regole di giudizio conformi ai suoi doveri**.

I rimandi relativi alla procedura da seguire in casi speciali (n. 3) fungono da direttive in merito al **potere discrezionale generale** da

²³ Ad esempio non bisogna registrare tutti i dati sulla filiazione, se l'acquisizione dell'atto di nascita con i dati relativi ai genitori nel Paese di nascita non comporta particolari difficoltà.

²⁴ Se i dati non sono comprovati o sono controversi, la cittadinanza va definita come «non accertata» e lo stato civile come «non noto»; le altre rubriche non vanno compilate.

esercitare nel rispetto del principio di uguaglianza. In primo luogo va tuttavia considerato il **potere discrezionale individuale**, che serve a garantire l'**uguaglianza** in vista di una soluzione adeguata e oggettiva nel caso singolo. Se applicando il potere discrezionale individuale e generale emergono divergenze, in caso di dubbi il potere discrezionale individuale prevale sul potere discrezionale generale.

2.3 Prova dei dati sullo stato civile

Vanno presentati i documenti concernenti:

- la nascita (luogo e data);
- la filiazione (cognome dei genitori a condizione che esista un rapporto di filiazione);
- il sesso attuale;
- i nomi attuali (cognome, nome, altri nomi);
- lo stato civile attuale;
- l'attuale cittadinanza.

Le persone coniugate, o che vivono in un'unione domestica registrata, devono presentare l'atto di matrimonio o l'atto dell'unione domestica registrata. Vanno inoltre comprovati i dati sullo stato civile dell'attuale moglie, marito o partner.

Se l'ultimo matrimonio, oppure l'ultima unione domestica registrata, sono stati sciolti, è sufficiente la prova dello scioglimento e della data che determina l'entrata in vigore della decisione. Soltanto in **casi determinati e motivati**, vanno comprovati i dati concernenti unioni domestiche registrate oppure matrimoni precedenti.

Vanno conservate le copie di tutti i documenti presentati restituiti subito o in un secondo tempo. Va anche certificata la conformità tra il documento giustificativo e l'originale restituito.

2.3.1 Trascrizione dal registro delle famiglie

Se figurano in un registro delle famiglie, i dati della persona straniera vanno **rilevati retroattivamente**, anche se dopo la trascrizione devono essere **aggiornati** in base ai documenti dello stato civile presentati, prima che un nuovo evento possa venir documentato.

Se la persona straniera figura in **diversi registri delle famiglie**, perché coniugata più volte con cittadini o cittadine svizzeri, l'iscrizione più recente è determinante per il rilevamento retroattivo.

Dopo la trascrizione dei dati sullo stato civile di una persona straniera dal registro delle famiglie (rilevamento retroattivo), va accertato, possibilmente con la collaborazione della persona in questione, se in vista della documentazione dell'evento più attuale va

aggiornato precedentemente il registro dello stato civile²⁵. A questo proposito tutti gli eventi successi sin dallo stralcio dal registro delle famiglie devono, se possibile in modo esaustivo, venire giustificati con documenti.

I dati sullo stato civile sono **aggiornati** dopo il **rilevamento retroattivo** in vista della prima documentazione dell'evento nel registro dello stato civile, come se si trattasse di un caso speciale, mediante **un'unica procedura** nell'operazione «Persona», con la funzione «Nuova iscrizione» in base agli atti svizzeri e stranieri raccolti. Come data dell'evento (data del sistema) si considera la data dell'ultimo evento. Se quest'ultimo è stato documentato in Svizzera in forma cartacea nel rispettivo registro degli eventi, il registro dello stato civile è aggiornato senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza, anche se si sono verificati altri eventi all'estero. Se, invece, tutti gli eventi o perlomeno l'ultimo è avvenuto all'estero, i dati sono aggiornati previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza²⁶.

2.3.2 Documentazione basata su documenti stranieri

Gli atti dello stato civile presentati non possono essere datati da più di sei mesi²⁷, se si tratta di **estratti da registri stranieri** che vanno aggiornati. Tuttavia, anche documenti più recenti vanno rifiutati se il contenuto non corrisponde allo stato attuale dei dati. Vengono invece accettati documenti più vecchi, se lo stato attuale dei dati viene comprovato.

Sentenze e decisioni amministrative straniere in materia di stato civile devono essere passate in giudicato.

Gli atti stranieri non redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono venire rifiutati, se non accompagnati da una **traduzione** certificata in lingua tedesca, francese o italiana²⁸. Il rifiuto di tali documenti è motivato, se vi è il rischio che il testo non venga capito correttamente. La traduzione può limitarsi ai punti importanti necessari alla registrazione dei dati di stato civile.

2.3.3 Documentazione basata su documenti svizzeri

I dati della persona straniera senza legami con una persona svizzera disponibili in uno o più registri cartacei svizzeri degli eventi servono a comprovare lo stato civile attuale. I dati personali comprovati da documenti svizzeri devono venir rilevati nel registro informatizzato dello stato civile senza subire modifiche, purché non presentino inesattezze.

²⁵ Art. 16 cpv. 1 lett. c OSC.

²⁶ Decisione d'iscrizione secondo l'art. 32 LDIP.

²⁷ Art. 16 cpv. 2 OSC.

²⁸ Art. 3 cpv. 4 OSC.

Se i dati di una persona straniera sono stati documentati a più riprese nei diversi registri svizzeri degli eventi²⁹, di norma l'ultima iscrizione è determinante per il rilevamento.

La persona in questione deve, di regola, presentare gli **atti dello stato civile** (p. es. atto di nascita, ultimo atto di matrimonio). Se la collaborazione viene rifiutata, non è possibile, o è necessario effettuare accertamenti, possono essere richieste d'ufficio gratuitamente **copie autenticate conformi** delle iscrizioni e delle pezze giustificative o **l'originale** stesso dei **documenti giustificativi** dell'evento dello stato civile documentato³⁰.

In assenza di prove di un riconoscimento da parte di autorità estere della persona interessata, per la documentazione dei dati sullo stato civile sono vincolanti **sentenze e decisioni di tribunali e autorità amministrative**³¹. Questo vale anche per la **dichiarazione concernente il cognome** dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (viene ripreso il cognome della propria famiglia o quello usato prima del matrimonio).

2.3.4 Divergenze nei documenti di base

Se tra di loro i vari documenti presentano **differenze o divergenze formali**, va chiarito in che modo vanno registrati i dati nel registro dello stato civile (p. es. accertare l'attuale uso del cognome, grafia del cognome, grafia e numero dei nomi, la traslitterazione determinante³², la cittadinanza attuale).

I dati sullo stato civile definitivi da documentare vanno confermati, se possibile, mediante l'obbligo di collaborazione della persona interessata. Ella deve, giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera c OSC, firmare una dichiarazione scritta con la quale attesta che i dati sono **corretti e aggiornati**. Tale dichiarazione va archiviata assieme ai documenti giustificativi (modulo 0.1.1; Conferma della persona registrata)³³.

La rettifica dei dati inesatti³⁴ nei registri in forma cartacea è obbligatoria, soltanto se la persona in questione lo richiede.

²⁹ P. es. nel registro delle nascite e in diversi registri dei matrimoni.

³⁰ Art. 47 cpv. 2 lett. b e c OSC.

³¹ P.es. divorzio, cambiamento del cognome.

³² Trascrizione da grafie non latine.

³³ Art. 16a cpv. 1 lett. a OSC.

³⁴ Circolare n. 20.07.10.02 del 1° ottobre 2007; concernente la rettifica di discrepanze nei registri dello stato civile chiusi.

2.4
Eventi di stato civile
avvenuti prima del
rilevamento

Gli eventi documentati nei registri cartacei dello stato civile prima del rilevamento non possono essere documentati una seconda volta nel registro dello stato civile.

Il diritto svizzero (n. 1.2) riconosce gli eventi, le decisioni e le dichiarazioni esteri antecedenti al rilevamento che comportano effetti sullo stato civile documentato in occasione del rilevamento. Non possono essere documentati retroattivamente.

2.5
Eventi di stato civile
avvenuti dopo il
rilevamento

Tutti gli eventi avvenuti in Svizzera o all'estero dopo il **rilevamento**³⁵ o il **rilevamento retroattivo**³⁶ e l'**aggiornamento** dei dati (n. 2.3.1) vanno documentati in ordine cronologico³⁷ e in maniera esaustiva nel registro dello stato civile. Se gli eventi sono avvenuti all'estero, la documentazione retroattiva della decisione³⁸ incombe alla competente autorità di vigilanza.

2.6
Relazioni giuridiche
familiari della
persona straniera
rilevata

Se al momento della registrazione nel registro dello stato civile la persona straniera è **coniugata** o vive **in unione domestica registrata**, anche l'altra persona interessata va rilevata nel registro dello stato civile in base alla prova corrispondente³⁹ e ai documenti necessari concernenti i dati. Contemporaneamente vanno collegati i dati personali delle due persone in questione⁴⁰.

2.6.1
Matrimonio e unione
domestica registrata

Se la seconda persona in questione è già stata rilevata nel registro dello stato civile in un altro contesto, la messa in relazione deve venire effettuata senza indugi se ella è ancora coniugata o vive ancora in unione domestica registrata.

2.6.2
Figli

In occasione della documentazione dello stato civile di una persona straniera va, se possibile, accertato se vi sono rapporti di filiazione, istituiti in Svizzera o all'estero. Se i documenti e i dati necessari vengono presentati, o se i dati stessi figurano in Svizzera nei registri cartacei dello stato civile, la registrazione dei figli è obbligatoria soprattutto se sono ancora minorenni.

I figli della persona interessata vanno registrati contemporaneamente in base allo stato civile attuale al momento del rilevamento.

³⁵ Art. 15a cpv. 2 OSC.

³⁶ Art. 93 cpv. 1 OSC.

³⁷ Art. 15 cpv. 3 OSC.

³⁸ Art. 32 cpv. 1 LDIP; art. 23 cpv. 2 OSC.

³⁹ Atto di matrimonio, certificato di unione o un altro certificato che attesti direttamente o indirettamente il rapporto giuridico.

⁴⁰ Art. 15 cpv. 4 OSC.

La registrazione e il collegamento con il genitore in questione possono eccezionalmente venire posticipati, ma non possono essere rinviati né si possono delegare a un altro ufficio dello stato civile, se i documenti necessari sono stati presentati.

Se il figlio della persona straniera è stato rilevato nel **registro delle famiglie**, perché ha un genitore svizzero o perché è stato naturalizzato, è obbligatorio trascriverlo senza indugio nel registro dello stato civile e collegarlo con il genitore straniero registrato. Le trascrizioni e i collegamenti competono all'ufficio dello stato civile che dispone del registro delle famiglie. L'ufficio agisce anche senza essere esortato, non appena costata il rapporto di filiazione avvenuto in un altro contesto.

In conformità alle regole sulla tenuta del registro delle famiglie i dati di un figlio straniero iscritti nel registro non venivano aggiornati fino all'acquisizione della nazionalità svizzera. I dati in questione devono tuttavia venire trasferiti senza cambiamenti nel registro dello stato civile, secondo la regola del rilevamento retroattivo in vigore. Verranno invece aggiornati nel registro delle famiglie quando un evento nuovo necessiterà di una documentazione nel sistema informatizzato.

Il figlio precedentemente rilevato nel registro dello stato civile, oppure trascritto dal registro delle famiglie, va collegato senza indugio con il genitore straniero registrato successivamente. Il collegamento compete all'ufficio dello stato civile che ha rilevato il genitore straniero nel registro dello stato civile. Se il collegamento non è stato effettuato, ogni ufficio dello stato civile sottostà all'obbligo di comunicare una tale omissione⁴¹.

2.6.3 Genitori

Il rilevamento nel registro dello stato civile dei dati della madre o del padre stranieri di una persona straniera già rilevata nel sistema informatizzato viene effettuato solo **eccezionalmente** di fronte a casi speciali.

I genitori di una persona straniera in possesso della cittadinanza svizzera, vanno registrati conformemente alle regole concernenti il rilevamento retroattivo e collegati con la persona straniera. Se sono già stati registrati, il collegamento va effettuato senza indugio⁴².

⁴¹ Art. 15 cpv. 4 OSC.

⁴² Art. 15 cpv. 4 OSC.

3. Casi speciali

3.1 Generalità

Ogni atto amministrativo va avviato **senza indugio** e ogni evento documentato immediatamente. Ciò presuppone che i dati sullo stato civile della persona in questione siano **disponibili** nel sistema, **completi, corretti e aggiornati**.

Se i dati sullo stato civile della persona in questione non sono disponibili nel sistema, vanno documentati in modo completo e senza indugio. Se del caso, in base al potere discrezionale obbligatorio (n. 2.2), va accertato se i dati personali possono eccezionalmente essere documentati anche incompleti e in che misura tale incompletezza è ammissibile. In tale contesto vengono considerati casi speciali, soprattutto se:

- la documentazione dei dati dello stato civile della persona straniera in vista della stesura di un atto ufficiale o del rilevamento urgente di un evento **è ritardata involontariamente** perché i dati di stato civile non possono venir accertati o lo sono difficilmente;
- si deve esaminare se la persona straniera in questione può venire eccezionalmente rilevata nel registro dello stato civile con soli dati incompleti, sulla base di documenti che non possono venire **comprovati o solo parzialmente**⁴³;
- il rilevamento della persona straniera nel registro dello stato civile è **rifiutato** perché gli stessi dati minimi non sono sufficientemente giustificati e le condizioni per ricevere una dichiarazione conformemente all'articolo 41 CC non sono ottimali;
- vi è una **rinuncia** al rilevamento della persona straniera in questione e solo i dati di stato civile dell'altra persona toccata dall'evento sono aggiornati nell'operazione Persona;
- i dati disponibili nel sistema non contengono tutti gli elementi riguardanti lo stato civile e di conseguenza è necessario esaminare se l'impiego dei dati stessi non necessiti **imperativamente che vengano prima completati**;
- i dati disponibili nel sistema sono stati registrati in modo incompleto e non permettono di **venire attribuiti senza dubbio alcuno** a una determinata persona senza venire comprovati previamente con l'aiuto della persona straniera.

Se la procedura di documentazione viene ritardata, su richiesta può essere rilasciata una **conferma limitata allo scopo** riguardo allo stato della procedura e al motivo del ritardo.

Il documento va definito come «conferma di stato civile» e va inoltrato al servizio cui compete una decisione o l'adempimento di un

⁴³ Art. 15a cpv. 4 e 5 OSC.

compito giuridico urgente. Va indicato lo scopo e definito inoltre il periodo di **validità** limitata.

3.2 Eventi di stato civile naturali

Le nascite e i decessi avvenuti su territorio svizzero vanno per legge documentati **senza alcuna eccezione** ed entro un **termine breve**. Vi è un importante **interesse pubblico e privato** a documentare rapidamente le nascite e i decessi. I dati comprovati vanno quindi rilevati senza indugio⁴⁴.

In occasione della documentazione degli eventi di stato civile naturali non vanno considerate le prescrizioni di forma. In casi eccezionali possono quindi anche essere documentati i dati di una persona straniera incompleti. È sufficiente che le persone straniere siano note alle autorità **con i dati utilizzati** dal momento della loro entrata in Svizzera.

3.2.1 Nascita

In alcuni casi eccezionali la madre va rilevata nel registro dello stato civile con i dati minimi richiesti⁴⁵. Se è coniugata, anche il marito verrà eccezionalmente registrato con i dati minimi richiesti, quando altri dati sullo stato civile non possono essere comprovati.

Se non sono disponibili documenti e l'acquisizione degli stessi appare impossibile, o inesigibile entro un termine ragionevole, in via eccezionale e allo scopo di documentare la nascita dal punto di vista amministrativo è possibile utilizzare i dati con i quali la donna è nota alle autorità svizzere. Se dichiara di essere coniugata, vanno rilevati alle medesime condizioni anche i dati del marito straniero, e collegati con i suoi (legame matrimoniale).

Se la madre non può provare di essere nubile, coniugata, o di aver sciolto il matrimonio, il suo stato civile verrà documentato come «sconosciuto». Questo procedimento ha per conseguenza che il figlio è **legalmente privo di padre** in occasione della documentazione della nascita. In questo caso è subito possibile il riconoscimento del padre biologico o l'accertamento giudiziale della paternità.

Se va documentato un rapporto di filiazione come conseguenza di un matrimonio comprovato⁴⁶ con un cittadino straniero i cui dati personali, ad eccezione del cognome, non sono noti (i dati minimi richiesti non vengono forniti), è possibile aggiornare eccezionalmente i cognomi dopo il rilevamento della nascita del figlio nell'ope-

⁴⁴ Art. 19 OSC.

⁴⁵ Art. 15a cpv. 4 OSC.

⁴⁶ Stato civile della madre va documentato con «coniugata da...»; eventualmente in base alla dichiarazione di cui all'art. 41 CC.

razione Persona con la funzione «nuova iscrizione» come **completamento dei dati sullo stato civile**. In via eccezionale si rinuncia al rilevamento del padre straniero nel registro dello stato civile. La procedura va motivata nel sistema con la menzione «filiazione paterna». Sono fatti salvi un'iscrizione a posteriori della persona e il collegamento con il figlio non appena i dati sono documentati in modo probante.

3.2.2 Morte

Se i dati sullo stato civile possono essere comprovati soltanto in modo incompleto, o se entro un termine ragionevole non possono essere prodotti i documenti necessari, i dati con i quali la persona straniera deceduta era nota alle autorità svizzere possono venir utilizzati allo scopo di documentare il decesso dal punto di vista amministrativo⁴⁷.

Se la persona non è domiciliata in Svizzera, lacune e inesattezze dei dati possono essere accettate, perché i dati dello stato civile che figureranno nel sistema non serviranno a documentare nessun altro evento dopo la morte.

Se la persona era nota alle autorità con più cognomi, la registrazione avverrà con i dati che figurano i più probabili, dopo i chiarimenti intrapresi. Questa è la procedura da adottare in caso di dubbio e va preferita alla registrazione del decesso di una persona sconosciuta, perché si tratta avantutto di documentare la «Morte di una persona nota in Svizzera con un determinato nome» e non di identificare in modo certo la persona deceduta. Documenti pertinenti permetteranno comunque in ogni momento di rettificare o completare i dati personali⁴⁸.

Se la persona straniera deceduta era **coniugata** o viveva in **unione domestica registrata**, il coniuge o il partner superstite vanno rilevati nel registro dello stato civile quando il matrimonio o l'unione domestica registrata sono già documentati e vi è **un domicilio in Svizzera**. In assenza di domicilio in Svizzera e se lo stato civile esistente, matrimonio o unione domestica registrata, non può venir comprovato neppure con i documenti presentati che risultano incompleti, è possibile rinunciare alla documentazione della persona straniera superstite.

3.3 Rapporto di filiazione paterno

La documentazione della **filiazione paterna** viene effettuata nell'interesse del figlio che prevale sulle prescrizioni di forma inerenti alla registrazione di una persona straniera nel registro dello

⁴⁷ Art. 15a cpv. 5 OSC.

⁴⁸ Art. 15a cpv. 6 OSC.

stato civile. La procedura formale in occasione della documentazione dei dati sullo stato civile del padre viene in questo modo relativizzata. In **casi eccezionali motivati** il padre va registrato nel registro dello stato civile soltanto con i dati minimi richiesti.

La prova dello stato civile non è una condizione per l'accertamento del legame di filiazione con il figlio se il padre straniero non è coniugato con la madre. Un riconoscimento effettuato presso l'ufficio dello stato civile, o davanti a un tribunale, o un accertamento giudiziale della paternità, non possono venire rifiutati se lo **stato civile** del padre o, ad esempio, la sua **filiazione** non sono noti o non comprovati a motivo di dati incompleti o non pertinenti. La registrazione della paternità non può venire rifiutata neppure per il semplice motivo che il **luogo di domicilio** non è noto o perché l'autore del riconoscimento rifiuta di fornire documenti concernenti la **moglie straniera**.

La documentazione della filiazione paterna non può venir rifiutata neppure in ragione dello stato civile sconosciuto della madre (provvisoriamente documentato come "non noto"). L'**interesse del figlio** senza padre giuridico nel processo di filiazione da parte del padre biologico, o mediante accertamento giudiziale della paternità, prevale sempre e giustifica la documentazione (n. 3.2.1).

3.3.1 Presunzione di paternità

Se la madre da rilevare nel registro dello stato civile è **coniugata**, anche i dati del marito straniero vanno registrati. In occasione della documentazione del figlio va tenuto conto della presunzione legale della paternità, a condizione che questa sia prevista dal diritto in vigore.

Va quindi rifiutata la registrazione di un marito straniero con i dati minimi richiesti, se conformemente al diritto in vigore non sussiste la presunzione legale della paternità.

3.3.2 Riconoscimento giudiziario o accertamento giudiziale della paternità

Se i dati minimi richiesti sullo stato civile del padre straniero non possono venir comprovati **in maniera inequivocabile**, va rifiutata la registrazione del padre nel registro dello stato civile in base alla comunicazione del tribunale⁴⁹. **In via eccezionale** è sufficiente documentare la filiazione paterna del figlio nell'operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». La procedura va motivata nel sistema aggiungendo l'informazione «riconoscimento dinanzi al tribunale il ...» rispettivamente «accertamento della paternità».

Se il figlio in questione possiede la cittadinanza svizzera, l'aggior-

⁴⁹ Art. 40 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OSC.

namento in tale contesto compete all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza.

Se si tratta di un figlio straniero nato in Svizzera prima del 2005 non trascritto in un registro delle famiglie, è sufficiente l'iscrizione dell'annotazione a margine nel registro delle nascite concernente il riconoscimento dinanzi al tribunale, o l'accertamento giudiziale della paternità. È fatta salva la registrazione successiva del figlio nel registro dello stato civile per altri motivi, tenendo conto della filiazione paterna.

3.3.3 Riconoscimento presso l'ufficio dello stato civile

Il padre straniero che vuole effettuare un riconoscimento deve provare la sua identità e documentare esaurientemente in modo completo i **suoi dati di stato civile** perché la documentazione informatizzata possa aver luogo. In mancanza di una **carta d'identità o di un passaporto**, la sua identità va accertata in altro modo.

Se i dati minimi richiesti **non sono comprovati o lo sono insufficientemente** e l'identità non è stabilita in modo inequivocabile, il rilevamento della persona va rifiutato. Ciò nonostante, nell'interesse del figlio, va accettata la dichiarazione concernente la paternità sull'apposito modulo conformemente alle prescrizioni per la documentazione. In tale contesto vanno considerati i dati relativi allo stato civile con cui la persona straniera è nota alle autorità sin dalla sua entrata in Svizzera. Questa procedura non viene stabilita dal sistema di documentazione ed è ammessa soltanto in **casi eccezionali motivati**.

Il legame di filiazione con il padre va documentato a seguito della dichiarazione di paternità nell'operazione "Persona" con la funzione «nuova iscrizione». Questa procedura va motivata aggiungendo l'informazione «riconoscimento il ...». Se il figlio in questione possiede la cittadinanza svizzera l'aggiornamento, in base alla dichiarazione ricevuta concernente la paternità, compete all'ufficio dello stato civile del luogo d'attinenza.

Se il figlio dell'autore svizzero del riconoscimento è straniero e nato all'estero, e se i dati personali della madre straniera non sono disponibili nel sistema, è d'uopo procedere dapprima al rilevamento dei dati concernenti lo stato civile della madre. Questo permetterà una documentazione corretta della nascita del figlio e del suo riconoscimento nel registro dello stato civile.

Se i dati della madre straniera non possono venire comprovati o lo possono essere soltanto in modo insufficiente, la madre verrà eccezionalmente rilevata nel registro dello stato civile con i dati minimi richiesti, affinché, in base all'atto di nascita straniero, possa venir documentata la nascita del figlio e in seguito il riconoscimento

del padre svizzero.

3.4 Adozione

Se il **figlio svizzero** viene adottato da persone straniere, queste vanno registrate nel registro dello stato civile prima di documentare l'adozione. Si rinuncia al rilevamento dei genitori stranieri, se i dati relativi allo stato civile possono essere comprovati soltanto in modo insufficiente. Se il figlio perde la cittadinanza svizzera a seguito dell'adozione, l'aggiornamento dei suoi dati personali nell'operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione» è sufficiente. La procedura, in quanto complemento dei dati dello stato civile, va giustificata nel sistema con l'informazione «modifica in seguito adozione». L'aggiornamento compete all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza del figlio.

Se il **figlio straniero**, i cui dati non figurano nel sistema, viene adottato da persone svizzere, occorre rinunciare alla registrazione dei genitori stranieri naturali, se questi non sono domiciliati in Svizzera oppure se i loro dati non sono sufficientemente comprovati. In questo caso è sufficiente registrare il figlio nel registro dello stato civile. Per il rilevamento è determinante lo stato dei dati personali attuali prima dell'adozione (in base alla regola: $x - 1$). Se i dati di stato civile prima dell'adozione non sono noti, il figlio verrà rilevato nel registro dello stato civile con i dati minimi richiesti, che figurano nei documenti d'adozione. Questi dati non vanno ulteriormente verificati.

Se un figlio straniero, la cui nascita è stata documentata in Svizzera in un registro delle nascite cartaceo, viene adottato da persone straniere i cui dati non sono disponibili nel sistema, l'iscrizione dell'adozione in quanto annotazione marginale nel registro delle nascite e un foglio complementare che copre l'iscrizione della nascita bastano⁵⁰. In questo caso la collaborazione dell'autorità di vigilanza è necessaria soltanto se l'adozione è stata effettuata all'estero⁵¹.

3.5 Matrimonio e unione domestica registrata

La persona straniera, in vista della procedura preparatoria al matrimonio⁵² o della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica⁵³, deve venir rilevata nel registro dello stato civile. Se i suoi dati non sono già disponibili nel sistema, o non sono attualizzati, l'autorità di vigilanza può autorizzare l'accettazione di una dichiarazione concernente i dati mancanti⁵⁴. Quest'autorizzazione

⁵⁰ Art. 73a vOSC; RU 1972 2830.

⁵¹ Art. 32 cpv. 1 LDIP.

⁵² Art. 98 CC.

⁵³ Art. 5 LUD.

⁵⁴ Art. 41 cpv. 1 CC.

viene di principio accordata quando la persona interessata è in grado di provare che, nonostante gli sforzi profusi, l'acquisizione dei documenti pertinenti si rivela impossibile o non può essere ragionevolmente pretesa e i dati mancanti non sono controversi. Le persone interessate sono tenute a collaborare per chiarire il motivo per cui non è possibile procurarsi i documenti mancanti.

Se la persona interessata dichiara di non essere mai stata coniugata e di non aver mai vissuto in un'unione domestica registrata, la conferma dell'ufficio dello stato civile con la dichiarazione dell'esenzione d'autorizzazione giusta l'articolo 98 cpv. 3 CC e 5 cpv. 3 LUD è sufficiente anche per la documentazione dei dati nel registro dello stato civile.

Possono venire accettate le dichiarazioni soltanto di persone la cui identità non è **controversa**. Chi cela la propria identità, o dichiara un'identità non credibile, non può rilasciare alcuna dichiarazione. Se la persona rende verosimile un interesse degno di protezione, può chiedere al giudice di decretare l'iscrizione dei dati controversi relativi allo stato civile⁵⁵.

3.6 Decisioni e atti stranieri sullo stato civile

Se i dati non sono disponibili nel sistema, la persona straniera va rilevata nel registro dello stato civile in vista della documentazione ulteriore di un evento sopravvenuto all'estero e riconosciuto dal diritto svizzero⁵⁶. I dati dello stato civile devono essere ripresi dai documenti stranieri disponibili. È determinante lo stato civile attuale esattamente prima della documentazione dell'evento (in base alla regola: $x - 1$).

Se dai documenti stranieri non emergono i dati necessari e non è possibile acquisirli, o possono essere acquisiti soltanto con un dispendio di tempo sproporzionato⁵⁷, occorre rinunciare alla registrazione della persona straniera. Solo il cambiamento dello stato civile della persona in ugual misura interessata, i cui dati personali sono disponibili nel sistema, verrà eccezionalmente rilevato nell'operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». Una procedura da giustificare in quanto "complemento" dei dati di stato civile⁵⁸.

Se il matrimonio è stato celebrato all'estero e lo stato civile precedente della persona straniera in questione non è noto, ella può venir rilevata nel registro dello stato civile secondo la regola $x - 1$: verrà rilevata eccezionalmente con i dati in vigore a partire dal

⁵⁵ Art. 42 CC.

⁵⁶ Art. 32 cpv. 1 LDIP.

⁵⁷ Ad esempio perché il matrimonio celebrato all'estero nel frattempo è stato sciolto all'estero.

⁵⁸ Ad esempio «celebrazione del matrimonio; dati mancanti».

matrimonio e messi in relazione con l'altra persona interessata, i dati della quale sono disponibili nel sistema (legame matrimoniale).

Se dall'atto di nascita straniero del figlio emerge soltanto il cognome del padre straniero non coniugato con la madre svizzera e se i documenti non possono venire comprovati, o possono esserlo soltanto con un dispendio di tempo sproporzionato, occorre rinunciare alla registrazione del padre straniero. La filiazione paterna verrà registrata eccezionalmente nell'operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione» in quanto complemento dei dati. L'operazione va motivata nel sistema come «riconoscimento il ...».

Se un figlio straniero è stato oggetto di un riconoscimento all'estero da parte di un padre svizzero, la madre può venire rilevata nel registro dello stato civile con i dati minimi richiesti, se non sono noti dati ulteriori sul suo stato civile e la donna straniera non è domiciliata in Svizzera. Se anche i dati minimi richiesti della madre non sono noti, vanno rilevati i dati del figlio in base ai documenti presentati. Questi dati verranno poi collegati con quelli del padre svizzero nell'operazione Persona.

4. Dati incompleti

4.1 Forza probatoria

I dati sullo stato civile documentati in occasione del rilevamento di una persona straniera nel registro dello stato civile e quelli aggiornati a seguito di una successiva registrazione di eventi, tranne che per i dati che riguardano la cittadinanza straniera, sono **forza probatoria dei fatti che attestano**⁵⁹. E questo vale anche per gli elementi singoli dei dati dello stato civile incompleti.

I documenti rilasciati sulla base dei dati⁶⁰ che figurano nel registro dello stato civile hanno la stessa forza probatoria⁶¹.

È fatta salva la prova dell'inesattezza⁶² di singoli elementi in occasione della registrazione dei dati personali documentati. La rettifica compete all'ufficio dello stato civile che ha rilevato la persona interessata nel registro informatizzato.

⁵⁹ Art. 9 cpv. 1 CC.

⁶⁰ Art. 8 OSC.

⁶¹ Art. 48 OSC.

⁶² Art. 9 cpv. 2 CC.

4.2
Divulgazione

La persona che **rivendica i suoi dati documentati** in quanto dati personali deve provare la sua identità. Se una persona è stata rilevata nel registro dello stato civile con dati incompleti, **l'attribuzione dei dati alla persona stessa è resa più difficile**. Meno dati personali documentati a disposizione, più difficile risulta l'identificazione certa della persona interessata, che deve perciò avvenire a seguito di **ulteriori accertamenti**. La persona che fa valere il suo diritto sui dati incompleti non deve soltanto provare la sua identità, ma deve fornire inoltre informazioni riguardo a circostanze note a lei sola e che verranno verificate dall'ufficio dello stato civile⁶³.

4.3
Elaborazione

Se, interrogando il sistema, si constata che i dati disponibili non contengono tutti gli elementi necessari al rilevamento legato a un evento, va ricercato il **motivo per il quale i dati sono incompleti**, prima di elaborarli. L'ufficio dello stato civile che ha rilevato la persona interessata nel registro informatizzato, deve collaborare all'**accertamento**; se del caso, mettere a disposizione fotocopie dei documenti giustificativi ricevuti in occasione della documentazione dello stato civile⁶⁴.

L'ufficio dello stato civile decide se i dati incompleti disponibili sono **sufficienti** per l'elaborazione o se devono **innanzitutto venire completati**⁶⁵. All'occorrenza la procedura di documentazione dei dati dello stato civile deve venire ripresa (n. 4.4).

4.4
Completamento

I **dati mancanti** verranno completati senza indugio, non appena in possesso della prova corrispondente⁶⁶. Il completamento avviene nell'operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». La procedura va motivata nel sistema aggiungendo l'informazione «completamento dei dati sullo stato civile». Non influisce su eventi precedentemente documentati sulla base di dati incompleti.

Il completamento compete all'ufficio dello stato civile a cui sono stati presentati i documenti e avviene senza la collaborazione dell'autorità di vigilanza cantonale.

Se la persona straniera ha nel frattempo acquisito la cittadinanza svizzera, il completamento dei suoi dati personali compete all'uffi-

⁶³ Ad esempio rapporti familiari: momento della documentazione della nascita o del riconoscimento di un figlio della persona in questione.

⁶⁴ Art. 47 cpv. 2 lett. c OSC.

⁶⁵ Ad esempio prova dello stato civile documentato fin'ora come «non accertato» in vista della procedura preparatoria al matrimonio o la procedura preliminare della registrazione dell'unione; art. 15a cpv. 6 OSC.

⁶⁶ Art. 15a cpv. 6 OSC.

cio dello stato civile del luogo di attinenza. I documenti presentati vanno quindi inoltrati d'ufficio alla sede dello stato civile competente.

4.5
Aggiornamento

Se l'inesattezza dei dati sullo stato civile documentati viene comprovata, verrà avviata d'ufficio, sulla base dei documenti presentati, una procedura amministrativa per l'aggiornamento dei dati⁶⁷ stessi.

Se la richiesta di una persona è respinta, va emanata una decisione impugnabile mediante ricorso.

Chi rende verosimile un interesse degno di protezione, può, in caso di esito negativo della procedura amministrativa per modificare i dati, chiedere al giudice competente⁶⁸ di decretare la rettifica o la radiazione dei dati sullo stato civile documentati⁶⁹.

5. Disposizioni finali

5.1
Abrogazione delle direttive attuali

Le direttive I / F / D 20 concernenti il rilevamento dello stato civile di persone straniere del 30 maggio 2005 sono abrogate.

5.2
Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il **1° ottobre 2008**.

01.10.2008

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE

R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\10 Weisungen\10.08.10.01 Personenaufnahme\10.08.10.01 In Bearbeitung\10.08.10.01 It\10.08.10.01_Direttive_Rilevamento persone straniere_I 7_Jan 11_V 2.0 i.doc

⁶⁷ Art. 43 CC.

⁶⁸ Art. 14 LForo; art. 30 cpv. 1 OSC.

⁶⁹ Art. 42 cpv. 1 CC.